

CAMERA DEI DEPUTATI N. 76

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati MICHELINI, SPONZIELLO, DELFINO, GRILLI ANTONIO, MANCO, SERVELLO, ROBERTI, ANGIOY, ALMIRANTE

Presentata il 10 luglio 1958

Istituzione di un Ente nazionale di previdenza ed assistenza madri

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'idea di estendere alle madri, e in genere alle casalinghe, le previdenze sociali ed il trattamento di pensione di cui usufruiscono in tutti gli Stati moderni i lavoratori, non è certo idea di questi giorni né parto di una sola mente.

Il lavoro silenzioso, disinteressato, continuo, spesso estenuante della madre, il suo costante sacrificio a favore della famiglia e dei figli, il suo tutto dare e nulla chiedere, da tempo ha attratto l'attenzione di coloro che, solleciti dei problemi sociali, hanno guardato e guardano a lei come al pernio intorno al quale ruota tutta la vita della Società, come alla base sulla quale si eleva, e deve elevarsi, ogni costruzione sociale che voglia proiettarsi nel tempo, al di sopra ed al di fuori di ogni contingente intemperanza e esagerazione demagogica.

È doveroso tuttavia, e lo facciamo con profondo orgoglio, rivendicare ai sociologi e agli studiosi italiani il primato nella impostazione ed illustrazione del problema che ci interessa.

Fin dal 1921, Alberto De Stefani, che fu poi Ministro delle finanze in un periodo quanto mai delicato della vita del nostro Paese, sollecitava il rilievo statistico, non soltanto della entità numerica delle casalinghe, ma altresì dell'effettivo contributo del loro lavoro all'economia nazionale.

A questa prima voce, instancabile negli anni che seguirono tanto da costituire oggetto di numerose esercitazioni universitarie, se ne accompagnarono altre sia in Italia che all'Estero. Tra queste ultime ricorderemo soltanto la campagna sviluppata da Evita Peron in Argentina e le realizzazioni effettuate, in questo dopo guerra, in Francia, nel Belgio, in Olanda ed anche in Inghilterra.

Che il problema, poi, sia sentito nel nostro Paese e quanto mai attuale, lo dimostra l'interesse suscitato in questi ultimi tempi dall'annuncio, dato alla stampa, di dibattiti, conferenze e proposte di soluzioni ad iniziativa di varie correnti politiche.

Quindi fermento di idee e di volontà favorevoli che ci consentono la speranza che finalmente qualcosa in questo campo si possa realizzare ed anche senza eccessivo ritardo.

Ora, prima di passare all'esame della proposta di legge che oggi viene presentata all'approvazione della Camera, occorre fare una chiarificazione, forse superflua, ma sulla quale non sarà poi necessario ritornare.

Quando si parla di « casalinghe » il pensiero corre immediatamente alla madre di famiglia ed è la sua dolce immagine che si para innanzi al nostro sguardo. Ma, accanto alla madre, noi non dobbiamo dimenticare che esiste anche una numerosa schiera di

nubili che nella famiglia, e per la famiglia, hanno assunto la stessa funzione e gli stessi oneri della madre. Sono queste le orfane di madre che, rimaste in età giovanissima a dirigere un nucleo familiare con fratellini da allevare ed educare, hanno sepolto giovinezza ed avvenire in questa loro altissima missione, rinunciando per essa alle pur legittime aspirazioni che albergano nel cuore di ogni donna. Sono le orfane di padre che, rimaste anch'esse a governare la casa, mentre la madre cercava fuori il mantenimento per i figli, hanno visto sposarsi i fratelli e le sorelle e sono rimaste ancora accanto alla madre, divenuta vecchia ed inabile, per poi ritrovarsi completamente sole. Sono le nubili che, nelle case dei fratelli e dei congiunti, spesso raccolte per pietà più che per amore, vivono di questa pietà, talvolta appena sopportate, adattandosi a fare praticamente da fidata inserviente a tutto il nucleo familiare che le ospita e dal quale, per il grado di parentela, naturalmente è escluso che ricevano compensi.

Tutte queste creature che lavorano in silenzio ed abnegazione perché quell'Istituto fondamentale che è la Famiglia rimanga saldamente unito e ne tragga benessere, sono nel nostro progetto equiparate a tutti gli effetti alla madre. Di conseguenza ne sopportano gli oneri, ma ne hanno anche tutti i benefici.

Per contro ed in base allo stesso criterio informatore, vengono escluse dal godimento dei benefici riservati alle « casalinghe », tutte quelle donne che, pur essendo coniugate con prole o svolgendo mansioni di *mater familiae*, godano di una professione, di un impiego o comunque di un lavoro che garantisca o anche solo consenta loro di poter usufruire di altre forme di previdenza ed assistenza. Vengono altresì escluse, per evidenti ragioni, quelle donne che, fornite per nascita o per lavoro di un capitale proprio, godano di un reddito derivante da tale capitale, superiore alle 60.000 lire mensili. Si è stabilito tale reddito-limite tenendo conto del costo medio della vita al giorno d'oggi e delle necessità minime per una decorosa esistenza.

E passiamo ora all'esame della proposta di legge presentata.

Per maggiore chiarezza divideremo l'esposizione in tre capitoli:

1°) funzionamento e gestione dell'Ente progettato;

2°) oneri che esso comporta e categorie onerate;

3°) vantaggi che ne derivano alle casalinghe.

FUNZIONAMENTO E GESTIONE.

Durante i lavori di preparazione della presente proposta di legge, ci è stato da varie parti suggerito di evitare la costituzione di un organismo nuovo ed autonomo, accontentandoci di proporre la creazione di un Fondo speciale o di una Cassa, collegati, sia l'uno che l'altra, con l'Istituto della previdenza sociale o con qualche grande Istituto di assicurazioni.

Diciamo subito che il suggerimento, per quanto apprezzabile e fondato, non è stato da noi accettato per un duplice ordine di motivi: a) la madre, a nostro modesto avviso, non è un problema sociale, ma la base della società e questa società assiste il suo lavoro e tutela la sua vecchiaia, non perché la madre ne abbia fatto istanza, il che snaturerebbe la sua missione e le sue caratteristiche, ma perché l'assistere e il tutelarla vuol dire tutelare la dignità di ogni cittadino e quindi la dignità stessa della società, che dalla famiglia e dalla madre, trae il suo modo di essere o di divenire; b) l'organismo che prende in consegna il compito di assistere e tutelare il lavoro delle madri, proprio per quanto detto al comma a), deve essere svincolato da ogni pressione politica o governativa; da ogni collegamento di carattere sindacale che possa tradursi in agitazioni o rivendicazioni di categoria. Deve inoltre poter adempiere sempre con sollecitudine e puntualità agli impegni che la legge gli conferisce, senza dover sottoporre le iscritte alle snervanti ed interminabili attese che l'eccessiva burocrazia dei grandi Istituti di previdenza ed assistenza inevitabilmente comportano.

Di qui la proposta per l'istituzione di un Ente nuovo che prende il nome di Ente nazionale di previdenza ed assistenza madri.

Tale Ente, come si evince dal progetto, ha una sola Sede centrale in Roma, mentre nei comuni funzionano dei semplici Uffici di raccolta delle domande delle interessate e formazione dei fascicoli personali delle aventi diritto.

In tal modo si ottiene collegamento diretto tra Centro e Comuni, con il conseguente vantaggio di un più facile controllo della base ed un più rapido disbrigo delle pratiche.

Inoltre, al fine di evitare che l'organizzazione burocratica e le conseguenti spese, vengano a gravare sul patrimonio dell'Ente, gli Uffici comunali, come previsto dall'articolo 18 del progetto, funzionano sotto la direzione delle assistenti sociali dell'Opera nazionale Maternità ed infanzia. L'O. N. M. I. ha suoi Consulenti in tutti i comuni d'Italia,

e pertanto ha disponibilità di proprie assistenti sociali in ogni comune. Tali assistenti sociali sono distaccate presso l'Ufficio comunale che debbono dirigere e quindi, mentre l'Ente può fin dall'inizio della sua vita contare su personale specializzato e particolarmente idoneo, tale personale non viene minimamente a gravare sul bilancio dell'Ente stesso.

Ugualmente gli Organi centrali dell'Ente sono in buona parte formati dalle stesse assistenti sociali o da iscritte all'Ente che prestano la loro opera gratuitamente, salvo i piccoli rimborsi previsti dall'articolo 22 del progetto.

Il personale necessario al funzionamento dell'Ente, sia al Centro che negli Uffici comunali, si riduce così al solo personale d'ordine, con evidente notevole riduzione delle spese di gestione.

Nell'Ente progettato tutto il lavoro è svolto dalle stesse casalinghe iscritte, mentre il controllo sui bilanci è effettuato da un Collegio di sindaci, nominati su proposta dei competenti Istituti che con l'Ente collaborano, e cioè un funzionario del Ministero del lavoro, un funzionario dell'O. N. M. I. un funzionario dell'I. N. A. M. — come sindaci effettivi — ed un funzionario dell'I. N. A. I. L. e della Previdenza Sociale, come sindaci supplenti (articolo 15).

Resta così garantito il controllo dello Stato e dei suoi più qualificati Istituti.

Ma vi è qualche cosa di più, nel progetto in esame.

Non solo ci si preoccupa di garantire una pensione alle casalinghe, ma anche di estendere loro tutte le provvidenze già in atto a favore dei lavoratori, provvidenze che fanno capo, oltre che all'O. N. M. I., all'I. N. A. I. L. ed all'I. N. A. M.

E poiché l'estensione di tali provvidenze comporterebbe per gli Istituti citati un aggravio di spesa ed organizzazione, L'Ente imposta la sua gestione finanziaria in modo da essere in grado di corrispondere, annualmente, a tali Istituti, a titolo di contributo per i servizi che chiede, una somma secondo le percentuali previste dall'articolo 46 e seguenti del progetto. In tal modo, senza dipendere, né finanziariamente né funzionalmente, da nessuno di essi, l'Ente realizza con l'O. N. M. I. con l'I. N. A. I. L. e con l'I. N. A. M. una stretta e proficua collaborazione.

ONERI E CATEGORIE ONERATE.

Dall'esame delle più recenti statistiche emerge che oggi in Italia esistono 9.895.812 casalinghe. Di queste 1.371.212 risultano ave-

re lavori retribuiti; circa 500.000 hanno un reddito di capitale proprio che raggiunge o supera le 60.000 lire mensili; 1.000.000 non ha lavoro retribuito né a domicilio né fuori casa e vive in stato di assoluta indigenza.

Ne deriva che il nostro Ente deve provvedere alla previdenza ed all'assistenza di 8.024.600 casalinghe, delle quali, secondo quanto stabilito nell'articolo 45, comma a), del progetto, 1.000.000 a totale carico dell'Ente stesso.

Per assolvere il compito prefisso, secondo i rilievi statistici ed i calcoli da noi effettuati, è necessario che l'Ente possa disporre annualmente di non meno di 52.500.000.000.

Come ottenere tale somma?

È evidente, a meno che non si voglia restare sul piano della felice utopia e della realizzazione a futura memoria, che non si può ricorrere che in parte assolutamente minima al contributo dello Stato.

Lo Stato per poter contribuire, sia pure solo per un terzo, alla vita del nuovo Ente sarebbe costretto o ad aumentare la pressione fiscale, la qual cosa non ci sembra oggi possibile né consigliabile; o a rinunciare a favore dell'Ente al gettito di determinate entrate o parte di esse, cosa non consentita dal bilancio; o a creare sopraprezzi a carico di determinati beni e servizi, cosa che si tradurrebbe inevitabilmente in un aumento del costo della vita, già oggi anche troppo elevato.

Per questo nel progetto sottoposto alla vostra approvazione, onorevoli colleghi, il contributo dello Stato è stato ridotto alla cifra veramente irrisoria di 300.000.000 annui a scalare.

Il che significa che tale contributo ha esclusivamente una funzione di avviamento ed è destinato, nel piano generale di realizzazione, a ridursi gradualmente via via che si formi il patrimonio dell'Ente, fino ad essere totalmente annullato.

Per contro sono le stesse casalinghe ed i lavoratori di tutte le categorie che sono chiamati a sostenere, con contributi graduati in base all'età od al reddito di lavoro o di produzione, l'onere di fornire all'Ente i mezzi finanziari necessari alla realizzazione del suo programma.

Da una accurata indagine effettuata presso gli Istituti assicurativi e di previdenza esistenti in Italia, si è tratto il convincimento che nel nostro Paese l'adesione, e quindi la contribuzione, volontaria, ai fini assicurativi e di previdenza, è scarsamente sentita, sicché nessun Istituto od Ente di previdenza può reggersi e prosperare fidando soltanto sulle

iscrizioni volontarie. Questo fenomeno, sconosciuto ai Paesi nordici dove l'assistenza reciproca e collettiva è largamente praticata, può, nel nostro Paese, trovare una spiegazione nella natura stessa degli italiani, i quali esuberanti di vita e sempre disposti a sperare nell'avvenire e nella loro buona stella, si ricordano di pensare alla vecchiaia soltanto quando questa è ormai alle porte e le forze fisiche, venendo a mancare, denunciano il declino della vita.

Tenendo conto di questa situazione di fatto, il progetto in esame presuppone, salvo ben individuate eccezioni, l'iscrizione obbligatoria delle casalinghe all'Ente nonché la contribuzione obbligatoria, sia delle casalinghe che delle categorie lavoratrici onerate.

In particolare per le casalinghe, l'iscrizione è volontaria soltanto per quelle che, come precisa l'articolo 3, già impegnate in una professione, in un impiego o comunque in un lavoro cessino tale loro attività per dedicarsi esclusivamente alla famiglia. È evidente che in questi casi sarebbe troppo esposto ad errore od omissione, il raggiungere l'interessata per effettuare l'iscrizione d'ufficio.

Per la stessa ragione, è volontaria l'iscrizione delle mogli e figlie di pensionati, nonché delle casalinghe che, al momento in cui la legge entra in vigore, abbiano già compiuto il 61 anno di età.

A parte ogni altra cosa, gioca a favore della volontarietà della iscrizione dei tre gruppi sopra precisati, la considerazione che gli stessi possono, o con il proprio lavoro o per diritto a reversione, essersi già procurati o comunque garantiti, per altre vie, analoghi trattamenti di assistenza e previdenza, per cui superfluo, e come tale in ogni caso troppo oneroso, potrebbe apparire alle stesse interessate l'essere obbligate ad una nuova iscrizione e contribuzione.

Fuori di questi casi, l'iscrizione è obbligatoria per tutte le casalinghe di età compresa tra i 18 ed i 61 anni. Il numero delle casalinghe di età inferiore ai 18 anni è così esiguo da non poter essere preso in considerazione, né d'altro lato sarebbe serio effettuare iscrizioni di elementi che, per la troppo giovane età, possono facilmente mutare indirizzo, risolvendosi per l'Ente in una inutile dispersione di lavoro.

Con l'iscrizione all'Ente, sia essa volontaria o di ufficio, nasce nelle casalinghe l'obbligo al versamento dei contributi mensili previsti dall'articolo 26 del progetto.

Come è precisato nell'articolo stesso, tali contributi sono graduati in base all'età del-

l'interessata al momento della iscrizione. Pertanto le giovani che hanno di fronte a loro dai trenta ai quaranta anni di contribuzione, pagano un contributo mensile di sole 200 lire, mentre tale contributo è via via aumentato con il decrescere degli anni di contribuzione a disposizione dell'interessata.

Ad un primo sommario esame, questa graduatoria di contributi potrebbe sembrare ingiustificata e troppo gravosa per le casalinghe di età già matura o addirittura anziane. In realtà essa è fondata su un duplice ordine di ragioni che non possono essere sottovalutate e cioè:

1°) la necessità che ogni iscritta abbia la possibilità anche con pochi anni di contribuzione di costituirsi un fondo-capitale minimo che garantisca il suo diritto al trattamento di quiescenza;

2°) l'opportunità di facilitare le giovani casalinghe le quali in molti casi dipendono economicamente in tutto e per tutto dal marito o da altri congiunti e quindi si vengono a trovare in maggiori difficoltà a poter disporre del contributo necessario.

Ciò senza contare che, con l'avanzare dell'età, crescono, nelle interessate, le necessità di una maggiore assistenza, specie sanitaria, assistenza che viene loro largamente garantita; mentre, per contro, i contributi delle iscritte in giovane età vengono, con il passare degli anni, automaticamente maggiorati dalle quote di interesse.

Per le stesse ragioni di cui sopra è stato fissato a carico delle casalinghe che si iscrivano all'Ente dopo il compimento del 61° anno di età, un contributo, *una tantum*, di lire 50.000.

Ferma restando la contribuzione obbligatoria delle iscritte all'Ente, ci si è dovuti preoccupare di provvedere anche a quel milione di casalinghe le quali, pur avendo diritto all'iscrizione ed essendo state iscritte, per assoluto stato di indigenza non potrebbero mai versare i contributi richiesti. In merito provvede l'articolo 45, comma a), della proposta in esame, il quale prevede il pagamento di tali contributi da parte ed a carico dello stesso Ente.

Dalla allegata tabella D, tavola 1, il gettito *minimo* che possono dare i contributi delle casalinghe è previsto in lire 16.859.040.000 annuali. Questa somma non rappresenta neppure un terzo del capitale annualmente occorrente per l'adempimento del programma assistenziale che il nostro Ente si propone.

Di qui la necessità di estendere la contribuzione a carico di tutte le categorie di lavoro. Tali categorie sono state distinte in due grandi branche: lavoratori a reddito fisso (articolo 27) e lavoratori a reddito desumibile dalle annuali denunce dell'imposta generale sull'entrata (articolo 28).

Anche per queste, come stabilito negli articoli 27 e 28 del progetto il contributo è graduato. Questa volta, per ovvie ragioni, la graduazione è basata sul reddito di lavoro, sia che tale reddito si possa tradurre in paghe, salari, stipendi; sia che esso venga conglobato nelle annuali denunce dell'imposta generale sull'entrata. Nell'un caso come nell'altro è fissato un limite minimo, esente da contributo.

In merito a quanto stabilito nei precitati articoli 27 e 28 si potrebbe osservare che i contributi mensili posti a carico dei lavoratori indicati nell'articolo 27, per quanto minimi in se stessi, rapportati ai contributi annuali posti a carico delle categorie indicate nell'articolo 28 risultano nel complessivo di entità superiore a questi ultimi. Il rilievo è esatto solo apparentemente. Occorre infatti tenere conto che i contributi di cui all'articolo 27 incidono sul guadagno che realmente percepisce ogni mese il contribuente onerato, mentre i contributi di cui all'articolo 28 incidono su un presunto reddito lordo e quindi su un guadagno non certo, ma solamente possibile.

Altra obiezione che può essere sollevata in merito ai contributi previsti dagli articoli 27 e 28, è quella che con questo sistema, i mariti, i padri e comunque i congiunti di iscritte all'Ente, vengono praticamente ad essere gravati di un doppio onere: quello della propria contribuzione e quello della contribuzione dell'iscritta, essendo presumibile che entrambi incidano sullo stesso stipendio. Anche qui l'obiezione è esatta solo apparentemente. Innanzi tutto non si può senz'altro dire che i due contributi vengano a gravare sullo stesso stipendio, in quanto le casalinghe in moltissimi casi, e potremmo addirittura dire nel 70 per cento dei casi, possono provvedere al versamento dei propri contributi senza che ciò vada ad incidere sullo stipendio dei loro congiunti.

Ciò avviene, ad esempio, per tutte coloro che collaborano, sia pure senza stipendio o guadagno proprio, all'azienda del marito, del padre o dei fratelli, o alla loro attività commerciale o professionale; per coloro che hanno un sia pur piccolo reddito di capitale, per coloro che prestano, in servizi saltuari o marginali attività artigiane o rurali, la loro opera. Senza contare i risparmi che a tale scopo pos-

sono essere effettuati sulle spese superflue e voluttuarie — cosmetici, fumo, divertimenti, abbigliamento.

Ma anche a parte tutto questo, non possiamo fare a meno di fare in merito un'altra considerazione: i lavoratori di tutte le categorie che abbiano a totale carico una madre, una moglie o una sorella, percepiscono per questo solo fatto gli assegni familiari. Non ci pare quindi che si possa levare lagnanza se, tale beneficio che è elargito solo ed in quanto si abbia un nucleo familiare a carico, può venire in minima parte intaccato dall'onere delle predette contribuzioni.

Questa è un'altra ragione per la quale le categorie onerate ai sensi dell'articolo 28, sono chiamate a corrispondere contributi annuali nel loro complesso leggermente inferiori a quelli delle categorie indicate nell'articolo 27.

Ancora una cosa rimane a dire.

Come è chiarito nella nostra proposta di legge, lo Stato ottiene i fondi necessari all'erogazione del contributo di 300.000.000 posti a suo carico, con la semplice ed esigua maggiorazione del 5 per cento dell'attuale sopratassa per soccorso invernale a carico delle sale di spettacolo e precisamente dei cinematografi, teatri e sale da concerto.

Poiché questo contributo è garantito dallo Stato non abbiamo potuto né voluto stabilire norme particolari sulla sua esazione.

Viceversa norme del genere si sono rese necessarie per l'esazione dei contributi a carico delle categorie lavorative dagli articoli 27 e 28.

A questo proposito, gli stessi articoli 27 e 28 stabiliscono che i contributi, trattenuti all'atto del pagamento dei salari, delle paghe degli stipendi o dell'imposta generale sull'entrata, debbono essere trasmessi direttamente e senza giri burocratici al competente Organo dell'Ente, tramite il conto corrente postale che sarà intestato all'Ente stesso.

Per il disbrigo di questa remissione è concesso ai datori di lavoro di ogni categoria un termine massimo di sei mesi, mentre gli Uffici delle impote, che raccolgono entro il 28 febbraio di ogni anno le denunce dell'imposta generale sull'entrata, debbono provvedere, all'atto stesso della denuncia, ad esigere il relativo contributo a favore dell'Ente, contributo che senza indugio, e comunque non oltre il 30 aprile di ogni anno, deve essere rimesso all'Ente tramite lo stesso conto corrente postale ad esso Ente intestato.

Per l'esazione dei contributi delle casalinghe invece, si procede con il sistema delle

marche di previdenza, le quali possono essere acquistate dalle interessate o presso lo stesso Ufficio comunale a cui ciascuna di loro fa capo od anche presso gli Uffici postali.

Tutto questo perché l'Ente non abbia mai a trovarsi in difficoltà per ritardata esazione, o, peggio, in condizione di esporsi con pericolose anticipazioni.

VANTAGGI

CHE NE DERIVANO ALLE CASALINGHE.

Onorevoli colleghi! Noi vogliamo credere che tutti i lavoratori italiani, di qualunque ceto, ordine e grado, dall'ultimo bracciante al più illustre professionista, vorranno accettare di buon grado gli oneri che loro vengono imposti al fine di dar vita al nuovo Istituto.

A parte la considerazione che tali oneri sono in realtà quanto mai lievi — 50 od anche 150 lire al mese non sono certo un forte aggravio —; a parte la considerazione che il contribuente, è, nel sistema adottato, garantito in modo assoluto che tutto quello che egli paga per questo titolo va effettivamente ed esclusivamente a favore delle madri ed in genere delle casalinghe; a parte la considerazione non ultima né certo di scarsa importanza che il nostro progetto non porta peso alcuno a carico dei bilanci dello Stato; basterà uno sguardo sia pure sommario al programma di assistenza e previdenza che l'Ente si propone per indurre tutti gli onesti a superare senza difficoltà le inevitabili riserve che accompagnano il sorgere ed il realizzarsi di ogni nuova opera sociale.

Innanzitutto, come abbiamo già detto, le casalinghe iscritte all'Ente vengono a godere, secondo le norme dettate dall'articolo 35 del progetto, di una pensione. Tale pensione va da un minimo di lire 10.000 ad un massimo di lire 22.000 mensili secondo gli anni di contribuzione dell'interessata.

Ma questi limiti non sono né definitivi né rigidi. Non definitivi, in quanto si prevede l'aggiornamento dei ratei pensione ogni tre anni. Non rigidi, in quanto è prevista la possibilità di aumentare il proprio rateo pensione con contributi volontari.

Con l'aggiornamento triennale, vi è la possibilità, via via che l'Ente costituisce e consolida il proprio patrimonio, di procedere ad un graduale aumento dei ratei pensione, aumento consentito dal reddito di tale patrimonio e cioè interessi composti e rendita immobiliare.

Con i contributi volontari, poi, le iscritte non solo possono raggiungere in un minore numero di anni il massimo della pensione, ma

possono altresì aumentare tale massimo, di tanté quote per quanti sono i ratei di contribuzione volontaria versati.

Né vanno perduti eventuali contributi effettuati dalle iscritte in precedente periodo di lavoro extra familiare. Né vanno perduti gli anni di contribuzione all'Ente per le iscritte alle quali si presenti la necessità di assumere un proprio regolare impegno di lavoro. Nella proposta di legge è, infatti, previsto il recupero di contributi eventualmente dalle iscritte versati a precedenti Istituti di previdenza e assicurazione; ed è pure previsto, per favorire le iscritte che avendo assunto nuovo lavoro cessino dall'iscrizione all'Ente, il versamento, nei normali fondi previdenza e assicurazione, di contributi già esatti dall'Ente stesso.

Oltre alla pensione, poi, le casalinghe godono di un complesso di provvidenze ed assistenze che vanno dall'onere che l'Ente si assume di pagare i contributi delle iscritte in assoluto stato di bisogno, alle corresponsione di sussidi annuali, da un minimo di lire 5.000 ad un massimo di lire 50.000, a favore delle iscritte che vengano a trovarsi in particolari situazioni di urgente necessità; dall'estensione gratuita a favore delle iscritte delle previdenze previste ed attuate dall'Opera nazionale maternità ed infanzia, al godimento di tutte le previdenze attuate per la tutela e l'assicurazione del lavoro dall'I. N. A. I. L., nonché al godimento di tutta l'assistenza sanitaria — medica, clinica ospedaliera — che l'I. N. A. M. oggi fornisce alle altre categorie lavoratrici.

Infine nel caso che l'iscritta venga a mancare poco dopo raggiunto il diritto a pensione o addirittura prima di raggiungerlo, è previsto, a garanzia della stessa e dei suoi eventuali aventi causa, sia il diritto a reversibilità della pensione a favore dei figli minori quando questi siano orfani anche dell'altro genitore, sia il diritto al rimborso di una quota dei contributi versati.

E non basta ancora. Come il patrimonio dell'Ente è esente da ogni tassa presente e futura, il che consente una ulteriore riduzione del costo di funzionamento e gestione ed una ulteriore garanzia che tutti i contributi raccolti vadano effettivamente a favore delle casalinghe, così i ratei pensione liquidati alle nostre iscritte sono assolutamente impignorabili, inesquestrabili e ne è fatto assoluto divieto di cessione, la qualcosa garantisce, al di sopra di ogni squilibrio o dissesto economico individuale o familiare, un minimo di possibilità di vita alle nostre pensionate.

Né le finalità del progetto si esauriscono qui.

Non solo il patrimonio che si andrà a costituire, con l'andare del tempo, consentirà di creare delle idonee « Case di riposo » per le nostre vecchiette, sottraendole alla dolorosa esperienza dell'ospizio di mendicità: ma, dal momento che verrà erogata la prima pensione o corrisposto il primo sussidio o garantita la prima assistenza, cesserà come per incanto la dolorosa odissea delle madri costrette per infermità o per povertà o per improvvisa e definitiva incapacità lavorativa a mendicare la carità dei congiunti e, talvolta, purtroppo, anche dei figli; cesserà l'umiliante e troppo frequente spettacolo delle casalinghe che, dopo tutta una esistenza dedicata al lavoro e alla famiglia, si trascinano per le aule dei tribunali a chiedere alla frettolosa Giustizia degli uomini un sussidio alimentare assolutamente irrisorio, e, ciò nonostante, talvolta persino negato; costrette sempre e comunque a mettere in pubblico la propria sofferenza, la propria miseria, la propria desolata solitudine, la propria spesso maldestra implorazione.

Di fronte a tali spettacoli che ogni giorno cadono sotto i nostri occhi, perfino l'ospizio di mendicità con tutte le sue privazioni, con tutta la sua promiscuità, con tutte le sue umiliazioni, appare come un porto sicuro dove almeno il silenzio consola, più spesso di

quanto non si creda, la morte delle mamme dimenticate.

Tutto ciò non dovrà più accadere o, almeno, dobbiamo fare tutto il possibile perché non costituisca più una indecorosa costante. E ciò non tanto e non solo, come abbiamo già detto, perché le casalinghe siano una categoria il cui lavoro va tutelato e la cui vecchiaia va protetta come quella di tutte le altre, ma perché « casalinga » vuol dire « mamma » e se anche una sola di esse fosse quella che soffre, tale sofferenza ricade su di noi come una colpa e sforza la nostra dignità con un'ingiuria.

Non perché hanno chiesto, ma perché hanno dato; non perché sono tante, ma perché il loro numero si annulla nella quotidiana abnegazione di tutta una vita; non perché esse vantino un diritto, ma soprattutto perché è un nostro dovere, abbiano le casalinghe, madri e nubili, previdenza ed assistenza idonee, quali il progetto in esame prevede!

E sarà forse questa la prima realizzazione che, da quando è cessata la guerra, troverà uniti, senza distinzione di partito o confessione, tutti gli italiani.

E con questo augurio, onorevoli colleghi, che viene ripresentata questa proposta di legge che già suscitò notevoli consensi alla sua prima presentazione, nella passata legislatura e di cui auspichiamo l'approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

I.

ISTITUZIONE ED ORDINAMENTO DELL'ENTE

ART. 1.

È istituito l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore delle madri di famiglia. Esso ha i seguenti scopi:

a) provvedere a trattamenti di pensione;

b) estendere alle casalinghe le provvidenze economico-sociali di cui usufruiscono tutti i lavoratori italiani.

L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico ed ha la sua Sede centrale in Roma.

ART. 2.

Sono iscritte all'Ente le madri di famiglia, nonché le nubili che, nell'ambito della famiglia, abbiano sostituito e continuino a sostituire la madre avendone assunto — nei confronti del genitore superstite, dei fratelli minori, dei congiunti fino al 4° grado — gli oneri e la stessa funzione.

Le « casalinghe » di cui sopra, debbono aver dedicato e dedicare la loro attività lavorativa alla famiglia.

Restano pertanto escluse tutte le donne che, pur essendo coniugate con prole o svolgendo mansioni di *mater familiae*, abbiano una professione, un impiego o un lavoro che garantisca o anche solo consenta loro, sotto qualunque titolo, altre forme di previdenza ed assistenza.

Sono ugualmente escluse tutte le donne che godono di un reddito di capitale proprio, superiore alle 60.000 lire mensili.

ART. 3.

L'iscrizione all'E. N. P. A. M. avviene su domanda delle interessate:

1°) per le madri e le nubili che, già impegnate in una professione, in un impiego o in un lavoro retribuito, cessino tale loro attività per dedicarsi esclusivamente alla famiglia;

2°) per le mogli o figlie di pensionati;

3°) per le casalinghe che abbiano compiuto il 61° anno di età.

L'iscrizione all'E. N. P. A. M. avviene d'ufficio:

a) per le spose che all'atto del matrimonio non risultino avere professione o occupazione retribuita in base a contratto di lavoro sia pubblico che privato;

b) per le mogli, figlie, sorelle di operai, impiegati, professionisti e lavoratori in genere che, dagli accertamenti eseguiti, risultino svolgere il loro lavoro esclusivamente a favore della famiglia, come precisato all'articolo 2.

L'iscrizione d'ufficio di cui alle lettere a) e b) del comma precedente, cessa di diritto ove l'interessata assuma una occupazione remunerata — professione, impiego o lavoro — salvo quanto stabilito nell'articolo 30.

L'iscrizione sia a domanda che d'ufficio cessa di diritto ove, dagli accertamenti effettuati, risulti che l'interessata ebbe a fare dichiarazioni mendaci.

Il diritto a pensione di guerra o a pensione civile per causa di guerra o per infortunio sul lavoro o comunque il diritto a reversibilità di pensione dovuta al coniuge o al genitore, non si considera causa di incompatibilità alla iscrizione alla E. N. P. A. M.

ART. 4.

Per l'iscrizione delle spose, gli Uffici di stato civile provvedono a trasmetterne il nominativo all'Ufficio comunale previsto dall'articolo 18, all'atto stesso della trascrizione del matrimonio sui registri dello stato civile.

L'Ufficio comunale forma il fascicolo personale e lo trasmette alla Sede centrale. Qui, effettuati gli accertamenti, si provvede alla iscrizione d'ufficio dandone simultaneamente avviso alla interessata la quale è tenuta a confermare la sua idoneità o meno all'avvenuta iscrizione. In caso di silenzio si riterrà la iscrizione regolare salvo, anche in questo caso, quanto disposto dall'articolo 3, quarto comma.

ART. 5.

La domanda delle interessate che abbiano compiuto il 61° anno di età deve essere effettuata entro un anno dall'entrata in vigore della legge. Il termine è improrogabile.

ART. 6.

Gli organi dell'E. N. P. A. M. sono:

- a) la Presidenza;
- b) il Comitato centrale;

- c) il Consiglio di amministrazione;
- d) la Giunta esecutiva;
- c) il Collegio dei sindaci.

La Presidenza è composta da una presidente e due vice-presidenti.

ART. 7.

La presidente è eletta, a maggioranza assoluta di voti, dal Comitato centrale fra le iscritte all'E. N. P. A. M.

La presidente presiede il Comitato centrale il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva; ha la rappresentanza legale dell'E. N. P. A. M.; rimane in carica fino a quando dura il Comitato centrale che l'ha eletta e può essere rieletta.

ART. 8.

Le vicepresidenti sono elette, a maggioranza di voti, dal Comitato centrale: l'una, con funzioni tecnico-amministrative e, l'altra, con funzioni ispettive-generalì. La prima deve essere scelta tra le iscritte all'E. N. P. A. M.; la seconda può essere scelta fra tutte le donne italiane.

Le vicepresidenti restano in carica fino a che resta in carica la presidente e, come questa, possono essere rielte.

ART. 9.

Il Comitato centrale è composto da due rappresentanti per ogni Regione. Di tali due rappresentanti, una è eletta, ai sensi dell'articolo 21, fra le assistenti sociali della O. N. M. I. della Regione che rappresenta; l'altra è eletta fra le iscritte all'E. N. P. A. M. della Regione che rappresenta (articolo 19 e seguenti).

Il Comitato centrale ha le seguenti funzioni:

- a) stabilisce i criteri generali cui deve uniformarsi l'attività e l'amministrazione dell'E. N. P. A. M.;
- b) nomina la presidente e le due vice-presidenti;
- c) nomina il Consiglio di amministrazione;
- d) approva i bilanci;
- e) delibera sulle materie indicate negli articoli 17 e 29;
- f) esercita tutte le funzioni consultive e deliberative previste dalla legge.

Il Comitato centrale dura in carica tre anni.

ART. 10.

Il Comitato centrale è convocato dalla presidente dell'E. N. P. A. M. almeno due volte l'anno presso la Sede centrale.

Il Comitato centrale è convocato senza ritardo tutte le volte che ne sia fatta domanda da componenti di esso che rappresentino almeno un quarto delle iscritte.

Ogni componente il Comitato centrale ha diritto ad un voto ogni cento iscritte, o frazione di cento, della propria Regione.

Sono ammesse solo le deleghe fra le rappresentanti una stessa Regione.

Le norme di convocazione e funzionamento saranno precisate nel regolamento.

ART. 11.

Oltre le funzioni in Sede centrale, ogni componente il Comitato centrale ha, nella propria Regione, il compito di svolgere attività di propaganda, controllo, informazione ed assistenza nei confronti delle iscritte all'E. N. P. A. M. e delle donne che abbiano diritto ad iscriversi, come precisato nel regolamento.

ART. 12.

Il Consiglio di amministrazione è composto di 9 componenti elette a scrutinio segreto dal Comitato centrale tra le iscritte all'E. N. P. A. M. che abbiano titolo di studio idoneo alle funzioni che il Consiglio deve svolgere. Le norme per l'elezione saranno precisate nel regolamento.

Il Consiglio di amministrazione è convocato almeno due volte l'anno, 15 giorni prima della convocazione del Comitato centrale.

Può essere convocato in qualunque momento a richiesta della presidente o a richiesta, indirizzata alla presidente, da parte di almeno 5 componenti il Consiglio stesso.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto della presidente.

Nel Consiglio di amministrazione non sono ammesse deleghe.

Le componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere rielette una volta sola.

ART. 13.

Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti funzioni:

a) nomina la Giunta esecutiva ed il Collegio dei sindaci;

b) forma il bilancio preventivo e consuntivo di ogni anno di esercizio, nonché il bilancio tecnico triennale;

c) stabilisce ogni tre anni, in base alle entrate del precedente triennio, l'ammontare del contributo personale dovuto dalle iscritte;

d) stabilisce ogni tre anni, in base al patrimonio dell'E. N. P. A. M., i ratei di pensione da liquidarsi alle aventi diritto confermando o modificando le relative tabelle;

e) determina l'importo delle somme da assegnare ai fondi previsti dalla legge nonché l'importo dei contributi da versarsi agli Enti che con l'E. N. P. A. M. sono chiamati a collaborare, secondo quanto previsto dagli articoli 45, 48, 49;

f) delibera sul trattamento di assistenza previsto dall'articolo 45, commi a) e b);

g) amministra il patrimonio dell'E. N. P. A. M.;

h) provvede, mediante contratto, all'assunzione del personale indispensabile al funzionamento degli uffici centrali dell'E. N. P. A. M.;

i) provvede ai contratti utili a fornire l'E. N. P. A. M. della Sede centrale.

ART. 14.

La Giunta esecutiva è composta dalla presidente, dalle due vicepresidenti e da due membri che risiedano in Roma, eletti dal Consiglio di amministrazione tra le sue componenti.

La Giunta esecutiva dura in carica tre anni.

La Giunta esecutiva ha le seguenti funzioni:

a) esegue le deliberazioni del Comitato centrale e del Consiglio di amministrazione;

b) delibera sulle iscrizioni all'E. N. P. A. M. previste dagli articoli 3, 4 e 5, e relative decadenze;

c) autorizza le spese straordinarie ed urgenti, salvo ratifica da parte del Consiglio di amministrazione.

d) provvede, su regolare documentata richiesta delle interessate, alla liquidazione delle pensioni;

e) controlla il versamento dei contributi da parte delle iscritte e provvede in caso di mancato versamento ai sensi dell'articolo 42, ed in caso di incameramento, rimborso o ricupero ai sensi degli articoli 30, 33 e 40;

f) controlla e tiene aggiornati i conti individuali delle contribuzioni volontarie previste degli articoli 31 e 52;

g) provvede al pagamento degli stipendi e dei canoni previsti dall'articolo 13, lettera h) e i).

Contro le deliberazioni della Giunta esecutiva in materia di iscrizione, decadenza dall'iscrizione e liquidazione pensioni, è ammesso ricorso, entro un mese dalla comunicazione all'interessata prevista dal regolamento, al Consiglio di amministrazione.

Nel caso di ricorso in materia di iscrizione o decadenza dalla iscrizione, è considerato neutro, agli effetti della decorrenza del diritto, il periodo intercorso tra la presentazione del ricorso e la decisione di esso e quindi l'interessata, tramite contributi volontari posticipati, verrà iscritta o riiscritta all'E. N. P. A. M. con l'anzianità corrispondente alla domanda di iscrizione o al mese successivo a quello in cui venne dichiarata decaduta dal diritto di iscrizione.

ART. 15.

Il Collegio dei sindaci è costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Esso è nominato dal Consiglio di amministrazione dell'E. N. P. A. M., su designazione delle competenti autorità, fra i seguenti funzionari dello Stato;

effettivi:

- a) un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- b) un funzionario dell'O. N. M. I.;
- c) un funzionario dell'I. N. A. M.;

supplenti:

- d) un funzionario dell'I. N. A. I. L.;
- e) un funzionario dell'I. N. P. S.;

Il Collegio dei sindaci dura in carica tre anni ed i componenti possono essere riconfermati.

Il Collegio dei sindaci esamina i bilanci, formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni, interviene alle sedute del Consiglio di amministrazione per chiedere e dare chiarimenti ed informazioni.

La presidente può invitare il Collegio dei sindaci ad intervenire alle riunioni della Giunta esecutiva quando questa sia chiamata a provvedere ai sensi della lettera c) dell'articolo 14.

ART. 16.

Gli Organi dell'E. N. P. A. M. previsti dall'articolo 6, all'atto della cessazione dall'incarico, restano in funzione per l'ordinaria amministrazione fino a nuove nomine.

ART. 17.

Le componenti gli organi dell'E. N. P. A. M. cessano dall'incarico allo scadere del triennio per il quale furono elette.

Esse possono inoltre essere dispensate dall'incarico su domanda motivata od a seguito di dichiarazione di decadenza.

Le componenti gli Organi dell'E. N. P. A. M. sono dichiarate decadute dall'incarico per infedele esercizio delle proprie mansioni, indegnità morale, condanna penale per reati infamanti.

La decadenza della presidente, delle vicepresidenti e delle componenti la Giunta esecutiva è decisa dal Comitato centrale, su relazione del Consiglio di amministrazione.

La decadenza delle componenti il Consiglio di amministrazione è decisa dal Comitato centrale su relazione della presidente dell'E. N. P. A. M.

La decadenza delle componenti del Comitato centrale è decisa dallo stesso Comitato centrale su relazione della vicepresidente con funzioni ispettive generali. Tale relazione è controfirmata dalla presidente e dall'altra vicepresidente.

Il provvedimento di decadenza deve essere comunicato per iscritto all'interessata che può presentare note a discarico al Comitato centrale. Su tali note, il Comitato centrale decide con giudizio insindacabile.

Per la dichiarazione di decadenza dei componenti il Collegio dei sindaci provvede l'Autorità da cui ciascuno di essi dipende, su nota documentata della Presidenza dell'E. N. P. A. M.

ART. 18.

In ogni comune è costituito presso il Municipio e sotto il controllo del segretario comunale e la direzione delle assistenti sociali dell'O. N. M. I., un ufficio di raccolta delle domande di iscrizione e formazione dei fascicoli personali delle aventi diritto all'iscrizione, sia a domanda che di diritto, all'E. N. P. A. M.

Tali fascicoli, in originale, devono essere trasmessi alla Sede centrale dell'E. N. P. A. M. mentre nell'Ufficio comunale ne rimarrà copia.

ART. 19.

Ogni tre anni, almeno due mesi prima della data in cui il Comitato centrale cessa dalle sue funzioni, le iscritte alla E. N. P. A. M. di ogni comune devono procedere all'elezione di due loro rappresentanti: di cui, una scelta fra

le assistenti sociali dell'O. N. M. I., e, l'altra tra le iscritte del comune. Le norme per tale elezione sono precisate dal regolamento.

ART. 20.

Le elette in sede di selezione comunale, entro 15 giorni dalla elezione, devono procedere all'elezione di due rappresentanti provinciali: di cui, una, scelta tra le assistenti sociali dell'O. N. M. I. della provincia, e l'altra tra le iscritte della provincia.

ART. 21.

Le rappresentanti provinciali a loro volta, entro 15 giorni dalla avvenuta elezione, sono convocate nella sede del Municipio del capoluogo di provincia che ha il maggior numero di iscritte della Regione.

In questa sede le rappresentanti provinciali procedono alla elezione delle due rappresentanti regionali che, ai sensi dell'articolo 9, devono far parte del Comitato centrale.

L'assistente sociale diplomata dall'O. N. M. I. che, in questa sede, viene eletta dalle rappresentanti provinciali, è necessariamente svincolata dall'obbligo di iscrizione alla E. N. P. A. M., ma deve svolgere nella Regione che la elegge la sua attività ed esservi domiciliata.

ART. 22.

Alla presidente, alle vicepresidenti ed alle componenti la Giunta esecutiva verrà corrisposta una indennità mensile, a titolo di rimborso spese, di lire 40.000. In caso di spostamenti per ragioni di lavoro, esse avranno inoltre una diaria di lire 2.000 giornaliera ed il rimborso delle spese di viaggio.

Alle componenti il Comitato centrale ed il Consiglio di amministrazione è dovuto soltanto il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno ed una indennità di presenza di lire 1.500 per ogni giornata di lavoro in sede di Comitato o di Consiglio.

Al Collegio dei sindaci è dovuta la sola indennità di legge. Tutte le predette indennità sono a carico dell'E. N. P. A. M.

II.

DEL PATRIMONIO

ART. 23.

Il patrimonio dell'E. N. P. A. M. è costituito:

1°) dai beni mobili ed immobili che per acquisto, lasciti, donazioni, offerte straordi-

narie e per qualsiasi altro titolo pervengono all'E. N. P. A. M.;

2°) dalle somme destinate a formare speciali riserve ed accantonamenti.

Il patrimonio della E. N. P. A. M. è esente da qualsiasi tassa presente e futura.

ART. 24.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'E. N. P. A. M. sono:

- 1°) i contributi delle iscritte (articolo 26);
- 2°) i contributi di cui agli articoli 27 e 28;
- 3°) il contributo annuo, scalare, dello Stato (articolo 29);
- 4°) i contributi incamerati ai sensi degli articoli 30 e 42;
- 5°) i contributi volontari di cui all'articolo 31;
- 6°) i redditi del patrimonio dell'E. N. - P. A. M.;
- 7°) ogni altra eventuale entrata.

ART. 25.

I contributi delle iscritte vengono riscossi mediante libretto personale, triennale, sul quale le interessate appongono 36 marche di previdenza, pari ad una marca al mese per tre anni.

Allo scadere del triennio il libretto, vistato per conferma ed autenticazione dall'Ufficio comunale di cui all'articolo 18, verrà inviato alla Giunta esecutiva dell'E. N. P. A. M.

La Giunta esecutiva provvede a schedare il libretto ricevuto e far pervenire all'interessata altro libretto per un nuovo triennio e così di seguito.

ART. 26.

I contributi delle iscritte, riscossi come da articolo precedente e graduati in base all'età dell'interessata all'atto dell'iscrizione, sono corrisposti nella misura indicata nella seguente tabella:

a)	casalinghe dai 18 ai 25 anni	L. 200 mensili
b)	» dai 26 ai 30 » »	250 »
c)	» dai 31 ai 35 » »	300 »
d)	» dai 36 ai 40 » »	350 »
e)	» dai 41 ai 45 » »	400 »
f)	» dai 46 ai 50 » »	500 »
g)	» dai 51 ai 60 » »	600 »

Le casalinghe che avanzino domanda dopo il compimento del 61 anno di età, devono versare, *una tantum*, un contributo di lire 50.000.

La precedente tabella ha la validità di un triennio ed allo scadere potrà essere confermata o migliorata in base alle delibere del Consiglio di amministrazione, come previsto dall'articolo 13, lettera c).

ART. 27.

A carico di tutti i lavoratori viene trattenuto, sugli stipendi, paghe e salari, un contributo esatto direttamente dai datori di lavoro o dagli enti competenti i quali provvedono a versarlo all'E. N. P. A. M. — Giunta esecutiva — ogni 6 mesi, a mezzo conto corrente postale, è graduato in base alla seguente tabella:

- a) stipendi e salari tra le 20.000 e le 30.000 mensili, lire 50 mensili;
- b) stipendi e salari tra le 30.100 e le 40.000 mensili, lire 70 mensili;
- c) stipendi e salari tra le 40.100 e le 50.000 mensili, lire 90 mensili;
- d) stipendi e salari tra le 50.100 e le 60.000 mensili, lire 120 mensili;
- e) stipendi e salari tra le 60.100 e le 70.000 mensili, lire 150 mensili;
- f) stipendi e salari tra le 70.100 e le 80.000 mensili, lire 180 mensili;
- g) stipendi e salari tra le 80.100 e le 100.00 mensili, lire 210 mensili;
- h) stipendi e salari superiori alle 100.000 mensili, lire 300 mensili.

Gli stipendi ed i salari inferiori alle lire 20.000 mensili, sono esenti da contributo.

ART. 28.

A carico di tutti i professionisti, industriali, commercianti ed esercenti di pubblici esercizi, all'atto dell'annuale denuncia sull'imposta generale sull'entrata, è esatto un contributo a favore dell'E. N. P. A. M. Gli Uffici delle imposte che provvedono all'esazione del contributo annuale, devono rimmetterlo all'E. N. P. A. M. a mezzo conto corrente postale, non oltre il 30 aprile di ogni anno. Il contributo di cui sopra è graduato in base alla seguente tabella:

Denuncia I. G. E.

1°) non superiore	a L.	100.000	L.	200
2°) »	»	200.000	»	300
3°) »	»	300.000	»	450
4°) »	»	400.000	»	600
5°) »	»	500.000	»	700
6°) da	500.000 a L.	1.000.000	»	1.000
7°) »	1.050.000 a »	1.500.000	»	1.500

Denuncia I. G. E.

8°) da	1.550.000 a L.	2.000.000 L.	2.000
9°) »	2.050.000 a »	4.000.000 »	3.000
10°) »	4.050.000 a »	6.000.000 »	4.000
11°) »	6.000.000 a »	8.000.000 »	5.000
12°) »	8.000.000 a »	10.000.000 »	6.000
13°) »	10.000.000 a »	20.000.000 »	8.500
14°) »	20.000.000 a »	30.000.000 »	10.000
15°) »	30.000.000 a »	50.000.000 »	15.000
16°) oltre	50.000.000		» 20.000
17°) »	150.000.000		» 50.000

Le denunce dell'imposta generale sull'entrata fino a lire 50.000 sono esenti da contributo.

ART. 29.

Il contributo annuo, scalare, dello Stato sarà proposto dal Comitato centrale dell'E. N. P. A. M. in base ai bilanci consuntivo e preventivo di ciascuna annata.

Nel primo triennio di funzionamento dell'E. N. P. A. M. il contributo annuo dello Stato (dovendosi coprire le previdenze a favore delle iscritte che stiano per raggiungere il limite di pensione e lo abbiano già raggiunto) non può essere inferiore a lire 300.000.000.

Alla spesa occorrente per l'applicazione della presente legge si farà fronte maggiorando del 5 per cento l'attuale sopraprezzo per soccorso invernale a carico dei biglietti d'ingresso alle Sale di spettacolo (teatri, cinematografi e concerti).

ART. 30.

Le iscritte che, dopo l'iscrizione all'E. N. P. A. M. risultino essere incorse nella decadenza di cui al 3° comma dell'articolo 3, potranno chiedere il rimborso di metà dei contributi versati all'E. N. P. A. M. nel periodo che vi furono iscritte o potranno chiedere che tale rimborso avvenga mediante versamento della somma corrispondente nei fondi dell'assicurazione obbligatoria ordinaria o dell'assicurazione di previdenza sociale cui esse abbiano diritto in base al lavoro assunto.

Le iscritte invece, che in qualunque tempo, risultino essere incorse nella decadenza prevista del 4° comma dell'articolo 3, non hanno diritto ad alcun rimborso dei contributi versati.

La metà dei contributi trattenuti alle iscritte che cessino dall'iscrizione all'E. N. P. A. M. per assunzione di lavoro retribuito ed i contributi versati alle iscritte che vengano dichiarate decadute dal diritto ai sensi del comma 4° dell'articolo 3, sono incamerati

dall' E. N. P. A. M. e vanno a costituire una speciale riserva per l'assistenza alle casalinghe in assoluta indigenza, come previsto dall'articolo 50.

ART. 31.

Ogni iscritta può eseguire il versamento di contributi annui volontari, da un minimo di lire 2.400, per aumentare l'importo della propria pensione, come previsto dall'articolo 37, o raggiungere il limite massimo di liquidazione, come previsto dall'articolo 43.

I contributi volontari costituiscono un fondo speciale, vincolato, a favore delle sole contribuenti volontarie.

ART. 32.

I redditi del patrimonio dell'E. N. P. A. M. sono costituiti dagli interessi attivi e dalle rendite dei beni mobili ed immobili dell'E. N. P. A. M.

Le eventuali entrate sono costituite da ogni eccezionale ed imprevisto provento.

ART. 33.

Ogni iscritta, all'atto della domanda di iscrizione e della iscrizione di ufficio, ha facoltà di chiedere che i contributi versati in precedente periodo di lavoro retribuito, vengano recuperati a favore della propria pensione. In tal caso l'E. N. P. A. M. ha facoltà di richiedere all'Ente competente la liquidazione dei predetti contributi e segnarli, ai sensi dell'articolo 31, come contributi volontari a favore della nuova iscritta.

Gli Enti competenti a cui venga fatta richiesta di liquidazione dei contributi dell'ex assicurata, per i fini di cui sopra, non possono rifiutarsi dall'ottemperare alla richiesta.

ART. 34.

Le iscritte che godono di pensione di guerra, diretta o indiretta; di pensione per infortunio sul lavoro, di pensione derivante da reversione di pensione del coniuge o del genitore, conservano integro il diritto a tale pensione e non subiranno in essa alcuna decurtazione. Tali iscritte sono tuttavia tenute al versamento integrale dei contributi previsti dall'E. N. P. A. M., ma la loro pensione come casalinghe sarà decurtata di un decimo.

Il decimo decurtato sulle pensioni di cui sopra, andrà ad incrementare la riserva speciale per l'assistenza alle casalinghe in assoluto stato di indigenza, come previsto dall'articolo 50.

III.

DEL TRATTAMENTO DI PENSIONE

ART. 35.

Ad ogni iscritta all'E. N. P. A. M. che ne abbia maturato il diritto, viene liquidata una pensione. A tal fine è istituito per ciascuna iscritta un conto individuale.

La pensione si consegue:

a) a qualunque età purché si abbiano 40 anni di iscrizione all'E. N. P. A. M. con contribuzione regolare;

b) a qualunque età quando si abbiano 30 anni di iscrizione all'E. N. P. A. M. con contribuzione regolare e si abbiano versate, anche in unica soluzione, almeno 10 annualità di contributi volontari;

c) al compimento del 60° anno di età, con almeno 15 anni di iscrizione all'E. N. P. A. M. con contribuzione regolare;

d) al compimento del 65° anno di età, con almeno 5 anni di iscrizione all'E. N. P. A. M. con contribuzione regolare;

e) al 70° anno di età nei casi in cui l'iscrizione sia successiva al 61° anno di età e l'interessata abbia versato il contributo previsto dal secondo comma dell'articolo 26 ed abbia almeno un anno di iscrizione.

I ratei delle diverse pensioni sono determinati in base alle tabelle *A, B, C, D*, allegate alla presente legge. Tali tabelle hanno la validità di un triennio, scaduto il quale, possono essere confermate o migliorate.

ART. 36.

Le pensioni dell'E. N. P. A. M. non sono reversibili che a favore dei figli minori nel caso che anche il padre sia premorto. I figli minori godranno del beneficio sino al raggiungimento della maggiore età. Il rateo mensile è unico intestato a tutti gli aventi diritto.

ART. 37.

Nel caso in cui l'iscritta abbia effettuato i versamenti volontari previsti dall'articolo 31 ai fini di aumentare l'importo della propria pensione, questa viene maggiorata della quota interessi composti a sconto capitale previsto dalle tabelle allegate.

ART. 38.

L'iscritta che abbia raggiunto il minimo utile alla pensione, può chiedere di essere esonerata da ulteriori versamenti e, se

ne ha l'età, può altresì chiedere che le venga senza altro liquidata la pensione spettante.

ART. 39.

In caso di invalidità assoluta e permanente sopravvenuta alla iscrizione all'E. N. P. A. M., l'iscritta può chiedere, a qualunque età e purché abbia almeno 5 anni di contribuzione, che le venga liquidato il minimo di pensione.

La liquidazione di cui all'articolo precedente non può avere luogo se l'invalidità, assoluta e permanente, è conseguenza di fatto traumatico ad opera di terzi e ne consegue un congruo risarcimento.

In tal caso l'infortunata continuerà ad essere iscritta all'E. N. P. A. M. e a versarne i contributi e avrà liquidata la pensione solo al raggiungimento del limite utile al diritto.

ART. 40.

In caso di morte dell'iscritta, se l'ammontare complessivo dei ratei di pensione riscossi da questa è inferiore all'importo delle somme che, all'atto della liquidazione, erano accreditate nel suo conto individuale, gli eredi fino al 4° grado hanno diritto a percepire un terzo della differenza tra quanto accreditato sul conto individuale e quanto percepito dall'estinta in ratei di pensione.

Ove l'iscritta muoia prima di avere conseguito il diritto a pensione ed abbia almeno 5 anni di contribuzione, gli eredi fino al 4° grado hanno diritto alla restituzione di un terzo delle somme accreditate sul conto individuale dell'iscritta a titolo di contributi ordinari o volontari.

ART. 41.

I contributi a carico dell'E. N. P. A. M. previsti dalla lettera *a*) dell'articolo 45, valgono a tutti gli effetti come contributi ordinari versati dall'interessata.

ART. 42.

L'iscritta che non versi in stato di assoluto bisogno e che senza giustificato motivo resti per due anni morosa nei contributi, viene cancellata dall'iscrizione ed i contributi già versati sono incamerati dall'Ente.

ART. 43.

I versamenti volontari effettuati ai fini di cui alla lettera *b*) dell'articolo 35, valgono come contributi ordinari e pertanto non portano maggiorazione nella liquidazione della pensione spettante all'interessata.

ART. 44.

I ratei di pensione dovuti alle iscritte all'E. N. P. A. M. sono impignorabili. Né è vietato altresì il sequestro e la cessione.

IV

TRATTAMENTO DI ASSISTENZA

ART. 45.

Il trattamento di assistenza a favore delle iscritte alla E. N. P. A. M. consiste nelle seguenti provvidenze.

a) pagamento dei contributi ordinari mensili, previsti dall'articolo 26, a favore delle iscritte in assoluto stato di bisogno.

Le domande delle interessate, vistate dal sindaco del comune dove l'interessata risiede, sono indirizzate direttamente alla presidente dell'E. N. P. A. M. la quale, sentito il parere del Consiglio di amministrazione, decide caso per caso;

b) pagamento di sussidi annuali, da un minimo di lire 5.000 ad un massimo di lire 50.000, a favore delle iscritte che versino in particolari situazioni di urgente bisogno.

Le domande delle interessate seguono la procedura di cui al comma precedente;

c) estensione alle iscritte di tutte le previdenze della O. N. M. I. A tal fine l'O. N. M. I., metterà a disposizione delle iscritte dell'E. N. P. A. M. tutta la propria organizzazione ed Istituti.

L'E. N. P. A. M., a titolo di contributo per le prestazioni dell'O. N. M. I. in favore delle proprie iscritte, si impegna a versare alla Direzione centrale dell'O. N. M. I., una somma annuale, da stabilirsi anno per anno in base ai bilanci consuntivo e preventivo dell'E. N. P. A. M.; detta somma non sarà mai inferiore al 5 per cento delle entrate derivanti dai contributi previsti dagli articoli 27 e 28;

d) estensione alle iscritte di tutte le previdenze stabilite dall'I. N. A. I. L. a favore delle lavoranti a domicilio, escluse quelle che siano già previste dalla presente legge o con essa incompatibili.

A tal fine l'I. N. A. I. L., estenderà alle iscritte dell'E. N. P. A. M., tutte le previdenze a favore della categoria indicata.

L'E. N. P. A. M., a titolo di contributo per le prestazioni dell'I. N. A. I. L. in favore delle iscritte, si impegna a versare alla Direzione centrale dell'I. N. A. I. L. una somma annuale, da stabilirsi anno per anno

in base ai bilanci consuntivo e preventivo dell'E. N. P. A. M.; della somma non sarà comunque inferiore al 10 per cento delle entrate derivanti dai contributi di cui all'articolo 26;

e) estensione alle iscritte di tutte le previdenze dell'I. N. A. M.

A tale fine l'I. N. A. M. metterà a disposizione delle iscritte tutta la propria organizzazione medica, di ambulatorio, clinica ed ospedaliera. Per contro l'E. N. P. A. M., a titolo di contributo si impegna a versare alla Direzione centrale dell'I. N. A. M. una somma annuale, da stabilirsi anno per anno in base ai bilanci consuntivo e preventivo dell'E. N. P. A. M.; detta somma non sarà comunque inferiore al 5 per cento delle entrate derivanti dai contributi previsti dagli articoli 27 e 28.

V.

DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ART. 46.

L'esercizio finanziario annuale dell'E. N. P. A. M. si inizia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre.

Per ciascun esercizio il Consiglio di amministrazione compila, entro il mese di gennaio, il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo.

Ogni tre anni il Consiglio di amministrazione compila anche, entro il mese di aprile, il bilancio tecnico dal quale risulti l'ammontare netto del patrimonio dell'E. N. P. A. M.

I bilanci consuntivo, preventivo e tecnico sono presentati al Comitato centrale per l'approvazione, ed entro 30 giorni da questa copia di essi viene trasmessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, all'O. N. M. I., all'I. N. A. M. e all'I. N. P. S.

ART. 47.

Ogni anno, dall'ammontare delle somme derivanti dai contributi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29, e dai redditi ed eventuali proventi previsti dall'articolo 32, è prelevato il 10 per cento che va a costituire il fondo di accantonamento.

Il fondo non può essere soggetto a decurtazione e prelevamento che in caso di assoluta, inderogabile necessità e previo benestare del Consiglio di amministrazione confermato all'unanimità dal Comitato centrale.

Le somme costituenti il fondo di accantonamento, in quanto base del patrimonio dell'E. N. P. A. M., potranno essere investite, al fine di trarne maggiore reddito, in titoli di Stato, obbligazioni garantite dallo Stato o beni immobili.

I titoli, le obbligazioni ed i beni immobili acquisiti come suddetto, sono esenti da qualsiasi tassa presente e futura, come previsto dall'articolo 23.

ART. 48.

Ogni anno dalle somme derivanti dai contributi previsti dall'articolo 26, è prelevato il 10 per cento a favore dell'I. N. A. I. L., giusto quanto previsto dall'articolo 45, lettera *d*).

ART. 49.

Ogni anno dalle somme derivanti dai contributi previsti dagli articoli 27 e 28, è prelevato il 5 per cento a favore dell'O. N. M. I. ed altro 5 per cento a favore dell'I. N. A. M. giusto quanto previsto dalle lettere *c*) ed *e*) dell'articolo 45.

ART. 50.

Ogni anno l'ammontare delle somme derivanti dalle trattenute e dagli incameramenti previsti dagli articoli 30, 40, 42 nonché il 10 per cento delle somme derivanti dai contributi previsti dagli articoli 27, 28 e 29, va a costituire la riserva speciale per il trattamento di assistenza previsto dalla lettera *a*) dell'articolo 45.

ART. 51.

Ogni anno il 5 per cento dell'ammontare del contributo previsto dall'articolo 29, nonché il 50 per cento delle eventuali entrate previste dall'articolo 34, va a costituire la riserva speciale per il trattamento di assistenza previsto dalla lettera *b*) dell'articolo 45.

ART. 52.

Il fondo speciale costituito dai contributi volontari effettuati da ciascuna iscritta non può essere decurtato né intaccato per nessuna ragione.

ART. 53.

Ogni anno il 5 per cento delle somme derivanti dai contributi di cui agli articoli 26 e 29, nonché il 50 per cento dei redditi previsti dall'articolo 32, va a costituire il fondo

gestione dell'E. N. P. A. M., che è utilizzato per il pagamento dei fitti, degli stipendi, delle indennità per rimborso spese, delle indennità di viaggio e di presenza, delle indennità ai componenti il Collegio dei sindaci, giusto quanto previsto dalle lettere *h*) e *i*) dell'articolo 13; dalla lettera *g*) dell'articolo 14 e dall'articolo 22.

ART. 54.

Il 75 per cento delle somme derivanti dai contributi previsti dall'articolo 26, il 70 per cento delle somme derivanti dai contributi previsti dagli articoli 27, 28 e 29, il 40 per cento dei redditi ed eventuali entrate previste dall'articolo 32, costituiscono il capitale in base al quale sono liquidati i ratei ordinari di pensione a favore delle iscritte che ne abbiano conseguito il diritto.

ART. 55.

La presente legge entra in vigore un mese dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge il Comitato centrale dell'E. N. P. A. M. predisponde il regolamento di esecuzione, che è emanato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA A.
LAVORATORI ITALIANI IN BASE AGLI ULTIMI DATI STATISTICI
(Rilevazione a campione dell'8 maggio 1954 — Da l'Annuario Statistico 1954) (a)

CATEGORIE D'IMPIEGO	Uomini	Donne	Imprenditori	Lavoratori in proprio	Dirigenti	Dipendenti (concetto, ordine, avventizi)	Coadiuvanti	Casalinghe con lavoro extra familiare	Casalinghe senza lavoro extra familiare (c)	Totali
Agricoltura	5.517.000	1.380.000	24.000	2.501.000	28.000	1.803.000	2.541.000	(818.000)	(3.700.000)	Lavoratori, uomini e donne, dell'agricoltura N. 6.897.000
Industrie	4.426.000	1.222.000	74.000	847.000	309.000	4.241.000	177.000	(24.000)	(1.800.000)	Lavoratori, uomini e donne, nella industria N. 5.648.000
Trasporti	651.000	49.000	8.000	118.000	131.000	425.000	18.000	(3.000)	(204.000)	Lavoratori, uomini e donne, nei trasporti N. 700.000
Commercio, Credito e Assicurazione	1.400.000	841.000	184.000	960.000	290.000	509.000	298.000	(87.000)	(1.000.000)	Lavoratori, uomini e donne, nel commercio, Credito ed Assicurazioni N. 2.241.000
Attività e servizi vari.	410.000	502.000	80.000	129.000	59.000	621.000	23.000	(28.000)	(220.000)	Lavoratori, uomini e donne, nella attività e servizi vari N. 912.000
Servizi della Pubblica Amministrazione e similari	1.800.000	580.000	40.000	5.000	875.000	1.410.000	50.000	(411.000)	(1.200.000)	Lavoratori, uomini e donne, dei Servizi della P. A. e similari N. 2.380.000
Liberi professionisti	408.000	5.000	—	91.000	322.000	322.000	—	(200)	(400.000)	Lavoratori delle libere professioni N. 413.000
Deputati e Senatori	866	20	—	—	—	—	—	(12)	(600)	N. 886
Madri e casalinghe	—	(9.895.812)	—	—	—	—	—	1.371.212	8.524.600	Totale casalinghe N. 9.895.812
TOTALE	14.612.866	(b) 4.579.020	410.000	4.651.000	1.592.000	9.331.000	3.107.000	1.371.212	8.524.500	
Lavoratori utili agli effetti dei contributi.	19.191.886				+			9.895.812		= N. 29.087.698

(a) Sono presi in considerazione solo gli effettivi lavoratori, cioè quelli occupati dai 21 ai 65 anni. — (b) Il totale prescinde dal numero delle casalinghe. — (c) I numeri tra parentesi, indicati in questa colonna, rappresentano le donne senza lavoro extra familiare, già comprese nei totali, rapportato ad ogni categoria di lavoro.

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA B.

GUADAGNO MENSILE DEI LAVORATORI DI CUI ALLA TABELLA A (minimo e massimo) (a)			DENUNCIA DELL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA DEI LAVORATORI DELLA TABELLA A (minimo e massimo)	
Categoria d'impiego	Dirigenti	Dipendenti e coadiuvanti	Imprenditori	Lavoratori in proprio
Agricoltura:				
minimo	40.000	22.000	500.000	300.000
massimo	98.000	60.000	10.000.000	5.000.000
Industria:				
minimo	50.000	31.500	1.000.000	500.000
massimo	123.000	75.000	21.000.000	5.000.000
Trasporti:				
minimo	50.000	33.000	500.000	500.000
massimo	70.000	56.000	8.200.000	4.700.000
Commercio, Credito e Assicurazioni:				
minimo	50.000	22.998	1.500.000	500.000
massimo	121.000	59.000	30.000.000	7.500.000
Attività e servizi vari:				
minimo	40.000	22.902	300.000	200.000
massimo	90.000	45.000	2.500.000	880.000
Servizi della Pubblica Amministrazione e similari:				
minimo	53.000	31.000	1.500.000	700.000
massimo	130.000	60.000	10.500.000	7.000.000
Liberi professionisti:				
minimo	—	50.000	—	100.000
massimo	—	200.000	—	2.400.000
Deputati e Senatori:				
minimo	—	90.000	—	—
massimo	—	300.000	—	—
Casalinghe con lavoro extra familiare (lavoranti a domicilio):				
minimo	—	15.000	—	—
massimo	—	25.000	—	—

(a) Gli stipendi sono calcolati solo come stipendi base senza aumenti di sorta né trattenute.

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA C. GETTITO MINIMO E MASSIMO DEI CONTRIBUTI (ARTICOLI 28
E 29) IN BASE AI LAVORATORI DELLE TABELLE A-B (a)

	Agricoltura	Industria	Commercio, Credito, Assicurazioni	Trasporti
Dirigenti:				
minimo	2.100.000	30.900.000	29.000.000	13.100.000
massimo	9.800.000	154.500.000	145.000.000	26.000.000
Dipendenti:				
minimo	90.150.000	318.075.000	25.450.000	31.875.000
massimo	360.600.000	1.060.250.000	76.350.000	63.750.000
Coadiuvanti:				
minimo	127.050.000	8.850.000	14.900.000	900.000
massimo	508.200.000	44.250.000	44.700.000	2.700.000
Imprenditori (Imposta generale sull'entrata):				
minimo	14.400.000	59.200.000	184.200.000	4.800.000
massimo	120.000.000	503.000.000	1.472.000.000	32.000.000
Lavoratori in proprio (Imposta generale sull'entrata):				
minimo	1.000.400.000	508.200.000	576.000.000	70.800.000
massimo	7.503.000.000	2.541.000.000	3.840.000.000	354.000.000

(a) Rapportata ai salari, stipendi, provvigioni, paghe, onorari, denunce imposta generale sull'entrata minime e massime di ogni categoria - rilevamento in base alle ultime statistiche (8 maggio 1954).

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

GETTITO MINIMO E MASSIMO DEI CONTRIBUTI (ARTICOLI 28 TABELLA C.
E 29) IN BASE AI LAVORATORI DELLE TABELLE A-B (a)

Attività varie	Servizi pubblica amministrazione e similari	Liberi professionisti	Deputati Senatori	Entrate minime mensili	Entrate massime mensili	Entrate minime e massime annuali
4.425.000	87.500.000	—	—	167.025.000	—	2.004.300.000
20.650.000	437.500.000	—	—	—	793.450.000	9.521.400.000
31.050.000	70.500.000	32.200.000	310.100	511.263.100	—	6.135.157.200
62.100.000	211.500.000	161.000.000	443.000	—	2.086.143.000	25.033.716.000
1.150.000	2.500.000	—	—	155.350.000	—	1.864.200.000
2.300.000	7.500.000	—	—	—	569.650.000	6.835.800.000
32.000.000	40.000.000	—	—	—	—	336.400.000
120.000.000	260.000.000	—	—	—	—	2.505.000.000
38.700.000	4.000.000	18.200.000	—	—	—	2.217.300.000
103.200.000	10.000.000	182.000.000	—	—	—	14.633.200.000
				833.638.100		
					3.449.243.000	
				TOTALE MINIMO ANNUO		12.557.357.200
				TOTALE MASSIMO ANNUO		58.529.116.000
Media annua L. 35.543.236.600						

TABELLA D.

TAVOLA I							
CONTRIBUTO MINIMO DELLE CASALINGHE, IN RAPPORTO AL NUMERO DELLE EFFETTIVE CONTRIBUENTI							
Numero complessivo (Tabella A)	Casalinghe con lavoro extra familiare	Casalinghe senza lavoro extra familiare	Casalinghe con reddito di capitale proprio superiore a lire 60.000 mensili	Casalinghe a totale carico dell'Ente	Casalinghe contribuenti effettive	Gettito minimo mensile dei contribuenti effettivi	Gettito minimo annuo dei contributi effettivi
9.895.812	1.371.212	8.524.600	500.000	1.000.000	7.024.600	1.404.920.000	16.859.040.000

TAVOLA II			
GETTITO ANNUO CONTRIBUTI (Tabelle C, D - Tavola I ed articolo 29)			
Stato	Lavoratori (media)	Casalinghe (minimo)	Totale
300.000.000	35.543.236.600	16.859.040.000	52.702.276.600

TAVOLA III				
RATEI ANNUALI DI PENSIONE CON LA SOLA CONTRIBUZIONE ORDINARIA				
Anni 70 (con il solo contributo straordinario di cui all'articolo 26)	Anni 65 (con 5 anni di contribuzione)	Anni 60 (con 15 anni di contribuzione)	Anni 60 (con 40 anni di contribuzione)	Qualunque età (con 40 anni di contribuzione)
120.000 annue	198.000 annue	174.000 annue	264.000 annue	264.000 annue

TAVOLA IV			
RATEI ANNUALI DI PENSIONE CON CONTRIBUZIONE ORDINARIA E VOLONTARIA			
Contribuzione volontaria per raggiungere i limiti di pensione			Contribuzione volontaria per aumentare la pensione
Anni 65: Contr. anni 5 + Volontari 10	Anni 60: Contr. anni 15 + Volontari 25	Ogni età: Contr. anni 30 + Volontari 10	A qualunque età con 40 anni di contribuzione, più numero x contributi maggiorativi
174.000 annue	264.000 annue	264.000 annue	lire 264.000 annue + 500 lire annue per ogni 2.400 lire di contributo volontario versato.